



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli	Presidente
Mauro Bonaretti	Consigliere
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere
Marco Ferraro	I Referendario
Rita Gasparo	I Referendario
Francesco Liguori	I Referendario
Valeria Fusano	I Referendario
Adriana Caroselli	I Referendario
Francesco Testi	I Referendario (Relatore)
Iole Genua	Referendario
Alessandro Mazzullo	Referendario

nella camera di consiglio del 1° aprile 2026, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Prevalle (BS)

sui rendiconti esercizi finanziari 2021-2022-2023-2024

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e s.m.i.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali (di seguito anche "Tuel");

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha introdotto, tra l'altro, l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 (Tuel);

Viste le deliberazioni n. 10/SEZAUT/2022/INPR, n. 8/SEZAUT/2023/INPR, n. 7/SEZAUT/2024/INPR e n. 8/SEZAUT/2025/INPR con le quali sono state adottate, rispettivamente per l'esercizio 2021, 2022, 2023 e 2024, le linee guida ed il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e ss. della l. n. 266/2005;

Esaminate le relazioni dell'Organo di revisione contabile del Comune di Prevalle (BS) sui rendiconti 2021, 2022, 2023 e 2024, il Questionario e i rendiconti per i medesimi esercizi finanziari;

Vista la richiesta formulata dal Magistrato istruttore, con nota prot. Cdc n. 20301 del 20 ottobre 2025;

Vista la nota di riscontro del Comune di Prevalle (BS) *sub* prot. 20546 del 27 ottobre 2025;

Visto il provvedimento del Presidente di Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio per adottare pronuncia *ex art.* 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005;

Udito il Relatore, I Ref. Francesco Testi;

FATTO

Ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Organo di revisione del Comune di Prevalle (BS - 6.941 abitanti) ha compilato i questionari inerenti ai rendiconti 2021, 2022, 2023 e 2024, trasmettendoli alla Sezione regionale di controllo tramite applicativo Con.Te.

Esaminati i dati e le informazioni ivi riportati e quelli dei rispettivi rendiconti, il Magistrato istruttore ha instaurato con l'Ente regolare contraddittorio, comunicando

al Sindaco e all'Organo di revisione gli esiti dell'approfondimento: a ciò ha fatto seguito il riscontro dell'Ente.

All'esito del contraddittorio, permangono criticità concernenti i seguenti aspetti:

- i) fidejussione a garanzia del mutuo accollato alla ASD Accademia Prevalle calcio;
- ii) fondo crediti dubbia esigibilità - FCDE 2024.

DIRITTO

Si rappresenta il risultato di amministrazione del Comune in esame nel periodo (2021/2024), nonché le relative composizioni per il 2023 e 2024:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (€) - COMUNE DI PREVALLE			
2021	2022	2023	2024
453.901,69	373.841,95	317.954,54	354.146,12
Anno 2023 - di cui:		317.954,54	
Parte accantonata		45.895,89	
Parte vincolata		97.355,14	
Parte destinata a investimenti		111.401,49	
Parte disponibile		63.302,02	
Anno 2024 - di cui:		354.146,12	
Parte accantonata		82.483,80	
Parte vincolata		60.571,05	
Parte destinata a investimenti		118.595,42	
Parte disponibile		92.495,85	

Fonte: banca dati BDAP.

Rispetto ai su esposti profili di criticità, la Sezione osserva quanto segue.

I) Fidejussione a garanzia del mutuo accollato alla ASD Accademia Prevalle calcio

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire un aggiornamento in merito alla fideiussione concessa nei confronti della banca "La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella", a beneficio dell'Associazione sportiva dilettantistica Accademia Prevalle Calcio ASD.

Inoltre, è stato chiesto di chiarire le motivazioni sottostanti al mantenimento del residuo pari ad euro 17.393,58 a copertura del rischio di escussione, come indicato nella

relazione del Revisore 2024 (ove si annota che *“il risultato di amministrazione non presenta accantonamenti per fondo rischi da contenzioso. Non vi sono contenziosi pendenti. L’ente ha rilasciato una garanzia fidejussoria per un mutuo aperto dalla Associazione sportiva dilettantistica Accademia Prevalle Calcio A.S.D. per il rifacimento del manto in erba sintetica di un campo da calcio presso il centro Sportivo Comunale. Nel Bilancio dell’Ente è stato mantenuto un residuo pari ad euro 17.393,58 a copertura del rischio di escussione”*).

La Sezione, in particolare, richiedeva di: i.) specificare come fosse stato determinato l’importo di tale residuo (euro 17.393,58) e a cosa corrispondesse; ii.) giustificare la scelta di avere mantenuto il residuo passivo in luogo di un accantonamento in apposito fondo nel risultato di amministrazione; iii.) indicare come tale residuo fosse stato contabilizzato, atteso che nell’allegato presente in BDAP dal titolo *“6_Residui passivi mantenuti_gestione comp e res”* (all’esercizio 2024) l’importo per la voce *“quota f.do rischi contenzioso fidejus. campo c.tro”*, pari alla diversa somma di euro 5.000.

L’Amministrazione afferma l’avvenuto rispetto delle condizioni previste dall’art. 207, comma 3 Tuel, con riferimento alla garanzia concessa alla suddetta Cassa Rurale nel 2018 per euro 200.000,00, a fronte del mutuo acceso dalla ASD Polisportiva Prevalle (cui poi è subentrata Accademia Prevalle Calcio - ASD) per euro 425.000,00.

Soggiunge che il debitore principale ha sempre pagato le rate del mutuo contratto e il Comune di Prevalle non è mai dovuto intervenire, neppure parzialmente, come garante ausiliario del debito.

L’Ente afferma poi che *“il tasso di indebitamento del Comune è molto basso, pari a 0,65%. La fideiussione è inserita nel calcolo aggiungendo gli interessi da pagare con una simulazione di mutuo di importo e tasso di interesse pari alla garanzia prestata”*, e ancora che *“non sono state adottate successive delibere di proroga o modifica delle condizioni iniziali, ad eccezione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 21/03/2024, ad oggetto “Conferma della fidejussione a garanzia del mutuo originariamente contratto dalla a.s.d. polisportiva Prevalle ed ora accollato alla ASD Accademia Prevalle calcio, per lavori di realizzazione, in regime di “partenariato pubblico privato”, di un campo da calcio con fondo sintetico presso il centro sportivo comunale”, con la quale il Comune ha confermato la garanzia in parola (alle medesime*



condizioni iniziali) alla subentrante associazione sportiva Accademia Prevalle Calcio – ASD”.

In merito al mantenimento del residuo passivo pari ad euro 17.393,58, l’Ente precisa che *“nel capitolo codice n. 101208101 del Bilancio di Previsione 2024, gestione residui, a dizione ‘Copertura rischi e contenziosi’, sono presenti due impegni:*

- *il num. 56801 – 2019 di importo pari ad euro 12.393,58, recante ad oggetto “Quota f.do rischi contenzioso alienazione aree via Campigrandi” assunto a seguito di un ricorso ricevuto dal Comune per l’alienazione di alcune aree in via Campigrandi a Prevalle. L’impegno è stato quantificato sulla base del ricorso ricevuto. Successivamente, il TAR ha dato ragione al Comune di Prevalle ed il ricorrente non ha proposto alcun appello;*
- *il num. 56901 – 2019, di importo pari ad euro 5.000,00, recante ad oggetto: “Quota rischi contenzioso per fideiussione campo Centro Sportivo”.*

La somma dei due residui ammonta ad euro 17.393,58, entrambi destinati a tutelare il bilancio del Comune da eventuali rischi futuri”.

Viene poi puntualizzato che *“la scelta di mantenere entrambi i residui a tutela del bilancio comunale dal rischio di dover assolvere alla fideiussione a beneficio dell’associazione sportiva Accademia Prevalle Calcio ASD, è stata fatta sulla base del principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2 del D Lgs n. 118/2011, il quale prevede che, “nel caso sia stato già assunto l’impegno, questo si conserva e non si effettua l’accantonamento” nell’Avanzo di Amministrazione. Queste due opzioni (mantenere gli impegni assunti a copertura di rischi futuri, oppure accantonarne gli importi nell’Avanzo di Amministrazione) tutelano il bilancio dell’ente dall’emergere di spese future imprevedute, nel caso specifico legate all’assolvimento della garanzia prestata”.*

Alla luce del riscontro, la Sezione formula le seguenti osservazioni.

In prima battuta, l’Ente non ha chiarito come abbia computato l’importo di euro 5.000,00, né cosa esso rappresenti.

Peraltro poi, il principio contabile richiamato in maniera solo parziale dall’Amministrazione in sede di risposta istruttoria – secondo cui *“nel caso sia stato già assunto l’impegno, questo si conserva e non si effettua l’accantonamento nell’avanzo di amministrazione”* – afferisce al fondo rischi contenzioso. A tal proposito vale la pena di richiamare l’intero periodo dell’Allegato n. 4/2, punto 5.2, lett. h), che così recita: *“nel*

caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".

Così inquadrata la fattispecie, la risposta dell'Ente non sembra cogliere nel segno, atteso che l'obbligazione del garante sorge nel momento in cui si verifica l'inadempimento del debitore principale e il creditore beneficiario richiede formalmente il pagamento, in conformità con i termini contrattuali stabiliti.

In seconda battuta, la giustificazione spesa dall'Amministrazione ("*La scelta di mantenere entrambi i residui a tutela del bilancio comunale dal rischio di dover assolvere alla fideiussione a beneficio dell'associazione sportiva Accademia Prevalle Calcio ASD...*") non appare idonea a confermare alcun nesso tra il ricorso giurisdizionale avverso la scelta del Comune di "*alienazione di alcune aree in via Campigrandi a Prevalle*", da un lato, e la fidejussione concessa all'associazione sportiva, dall'altro.

A ciò aggiungasi, sotto ulteriore angolazione, che proprio a seguito della sentenza del TAR (non favorevole ai ricorrenti e inoppugnata) sarebbe opportuno liberare l'importo conservato a residuo passivo.

Infine, si rammenta che in un regime di partenariato pubblico-privato, come argomentato dall'Amministrazione, l'Ente concedente non può limitarsi a un ruolo passivo, ma è chiamato ad esercitare un monitoraggio costante e strutturato per l'intera durata del contratto, con l'obiettivo di garantire che l'interesse pubblico sia soddisfatto, che la qualità dei servizi sia mantenuta, che i tempi e i costi siano rispettati e che il rischio operativo rimanga in capo al partner privato (cfr. sul punto Linee Guida ANAC n. 9, recanti "*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*" e s.m.i.).

La Sezione, in ultima analisi, invita l'Ente a riesaminare scrupolosamente le logiche di conservazione dei residui passivi e degli accantonamenti al fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento alle fattispecie sopra analizzate.

Inoltre, si invita l'Ente a garantire, attraverso il proprio sistema di controlli interni, il monitoraggio circa la conformità e la qualità del progetto nonché la coerenza rispetto alla programmazione stabilita e il presidio del rischio operativo, nell'ambito delle operazioni di partenariato pubblico privato.

II) Fondo crediti dubbia esigibilità - FCDE 2024

In sede istruttoria è stato chiesto al Comune di fornire chiarimenti sul calcolo del FCDE dell'esercizio 2024 e di evidenziare i crediti esclusi dal computo, in quanto ritenuti di non difficile esazione.

Inoltre, è stato chiesto di chiarire il dato relativo alla voce "sanzioni per violazioni CdS" presente nella tabella a pag. 15 del Questionario 2024, per cui risulta un importo riscosso nel 2023 di euro 168.212,36 a fronte di residui iniziali nulli nel medesimo anno.

In risposta, l'Ente dichiara che *"le Entrate che costituiscono il F.C.D.E. del Comune di Prevalle per il triennio 2024/25/26 sono: gli accertamenti per la lotta all'evasione tributaria, le Ammende ed Oblazioni per violazioni al Codice della Strada, i proventi per l'utilizzo del Centro Sportivo Comunale, le Entrate per Rette di Scuole Materne, Mensa di Scuole Materne, Mensa Scuola Primaria, Mensa Scuola Secondaria, Servizio di Entrata Anticipata alla Scuola Primaria, Assistenza Domiciliare, Mensa Domiciliare, Servizio Telesoccorso, Servizio Trasporti. Non vengono considerate tra le entrate a dubbia esigibilità l'IMU, come previsto dal principio contabile, e la TARI ordinaria. La gestione di quest'ultima, dall'esercizio 2021, è stata esternalizzata alla società partecipata Garda Uno spa, col criterio dell'affidamento "in house providing", pertanto non è più contabilizzata all'interno del Bilancio comunale"*.

Riguardo poi al dato relativo alla voce "Sanzioni per violazioni CdS" pari ad euro 168.212,36, l'Ente precisa che nella tabella di pag. 15 del Questionario del rendiconto 2024 *"sono state esposte le riscossioni eseguite nell'anno 2024 per gli accertamenti presenti nei vari anni residui. Nella gestione residui del Bilancio 2024, era presente il residuo attivo codice 287801 - 2023, riscosso interamente durante l'anno 2024"*.

Alla luce del riscontro la Sezione segnala l'erronea compilazione dello schema presente nel questionario Bilancio Enti Locali Consuntivo 2024, atteso che - se la riscossione è stata effettuata nel 2024 - il dato relativo all'importo riscosso avrebbe dovuto essere riportato in corrispondenza dell'esercizio 2024 ancorché il residuo facesse riferimento

al 2023. Inoltre, tale importo avrebbe dovuto essere accluso anche tra i residui iniziali dell'esercizio 2024.

La Sezione raccomanda altresì, *pro futuro*, una stima accurata del fondo, operando un'attenta analisi delle entrate anche in occasione dell'attività di riaccertamento dei residui, al fine di valutare l'effettiva esigibilità dei crediti e determinare la reale situazione finanziaria.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa dal Comune di Prevalle (BS) sui rendiconti esercizi finanziari 2021-2022-2023-2024

ACCERTA

nei confronti dell'Ente:

- una impropria conservazione a residui passivi dell'importo stimato a copertura del contenzioso per "l'alienazione di alcune aree in via Campigrandi", *a fortiori* alla luce della sentenza del TAR (favorevole al Comune e inoppugnata);
- una errata conservazione a residui passivi dell'importo stanziato a copertura di un eventuale rischio di escussione, nell'ambito della garanzia concessa all'associazione sportiva;
- una dubbia quantificazione dell'importo sopra citato;
- l'erronea compilazione dello schema presente nel questionario Bilancio Enti Locali Consuntivo 2024, a pag. 15, relativo all'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio e al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità - FCDE.

INVITA

per il futuro l'Ente a:

- riesaminare scrupolosamente le logiche di conservazione dei residui passivi e degli accantonamenti al fondo rischi;
- nell'ambito delle operazioni di partenariato pubblico privato, garantire

attraverso il proprio sistema di controlli interni il monitoraggio circa la conformità e la qualità del progetto nonché la coerenza rispetto alla programmazione stabilita e il presidio del rischio operativo;

- assicurare una corretta compilazione e tenuta dei documenti contabili.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, affinché ne informi l'Assemblea, e all'Organo di revisione, attraverso il sistema Con.Te;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione (sezione "Amministrazione trasparente") ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 1° aprile 2026.

Il Relatore

(Francesco Testi)



Il Presidente

(Antonio Buccarelli)



Depositata in Segreteria il
28 aprile 2026

Per Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Manuela Malusardi)



